



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 13 DEL 05/05/2021

OGGETTO:	DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE: - acque di balneazione identificate con i codici IT011041013030 180 M NORD ASSE FIUME METAURO e IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO - Lavori di rimozione della barra di foce Fiume Metauro
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la Direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTA la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE concernente "la gestione della qualità delle acque di balneazione" e che abroga la direttiva 76/160/CEE"

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, emanato in attuazione alla direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed in particolare;

l'art. 2 comma 1° lettera d che definisce l'inquinamento di breve durata: la contaminazione microbiologica di cui all'allegato I, colonna A, le cui cause sono chiaramente identificabili, che si presume normalmente non influisca sulla qualità delle acque di balneazione per più di 72 ore circa dal momento della prima incidenza sulla qualità delle acque di balneazione e per cui l'autorità competente ha stabilito procedure per prevedere e affrontare tali episodi come indicato nell'allegato II;..";

l'art. 5 che dispone, " 1. Sono di competenza comunale:.....omissis..... b) la delimitazione delle zone vietate alla balneazione qualora nel corso della stagione balneare si verifichi o una situazione inaspettata che ha, o potrebbe verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;.....omissis.....d) l'apposizione, nelle zone interessate, in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di segnaletica che indichi i divieti di balneazione di cui al comma 1, lettere c), e), ed f) dell'articolo 15;e) "la segnalazione in un'ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, di previsioni di inquinamenti di breve durata di cui al comma 2, lettera c), dell'articolo 15";

l'art. 15 "Informazione al pubblico" che dispone al comma 1° ".....omissis..... 3) avviso tempestivo di inquinamento, previsto o presente, con divieto temporaneo di balneazione;... e) laddove la balneazione e' vietata, avviso che ne informi il pubblico, precisandone le ragioni.....";

VISTO il D.M. 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".

VISTO il Decreto del Ministero della Salute 19 aprile 2018, modifica del D.M. Salute 30 marzo 2010;

VISTO il Decreto n. 204 del 26 ottobre 2010 con il quale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 116, la Regione Marche ha provveduto all'individuazione delle acque di balneazione per l'intero territorio regionale, definendo all'allegato 3 le coordinate geografiche inizio - fine tratto costiero e del

centroide dell'area, coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 356/2015 con la quale oltre a disciplinare la stagione balneare 2015 viene istituita nel Comune di Fano una nuova Acqua di Balneazione - IT011041013032 ARZILLA VIA DELLA BAIÀ - e disposta la modifica del codice di n. 7 acque che dal Comune di Fano sono passate, in virtù della L.R. 23 giugno 2014 n. 15 al Comune di Mondolfo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 497 del 29.04.2019 con la quale ad alcune acque di balneazione vengono attribuite nuove denominazioni (nuove denominazioni riportate in **grassetto**);

VISTO il DD della P.F. Tutela delle Acque e Difesa del Suolo e della Costa n. 144 del 02.12.2020 *“Classificazione delle acque di balneazione ai sensi del D.Lgs. 116/08 e del DM 30 marzo 2010, recepimento della direttiva 2006/7/CE. Stagione Balneare 2020”*;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 419 del 12.04.2021, avente per oggetto: *“Acque di balneazione, inizio stagione balneare 2021; adempimenti relativi all'applicazione dell'art. 4 del D.Lgs 116/08 e dei decreti attuativi e adozione del programma di sorveglianza algale. Attuazione della direttiva n. 2006/7/CE sulla qualità delle acque di balneazione”*,

PRESO ATTO che con la deliberazione sopra citata la Regione Marche, oltre a stabilire che l'avvio della stagione balneare 2021 per le acque marino costiere *“avverrà il 01 maggio 2021 e terminerà il 03 ottobre 2021”*, stante l'attuale situazione epidemiologica determinata dalla diffusione del COVID-19, evidenzia che *“l'accesso alle spiagge sarà regolamentato dalle misure sanitarie nazionali o regionali”*. Con detta deliberazione, dando attuazione alla direttiva n. 2006/7/CE sulle acque di balneazione, all'allegato 1, vengono altresì fornite le seguenti informazioni:

- 1) acque di balneazione (BW) con propria classificazione (Paragrafo A);
- 2) punti di campionamento delle BW (Paragrafo B);
- 3) Programma di monitoraggio e sorveglianza algale avente implicazioni igienico sanitarie (paragrafo D)
- 4) BW con divieto permanente di balneazione (YP) -(Paragrafo E);
- 5) BW che, nella stagione balneare (SB) precedente hanno avuto almeno una chiusura temporanea (YT)-(Paragrafo E);
- 6) tratti costieri e acque marine lacustri non adibite alla balneazione (Paragrafo F);
- 7) indicazioni ed indirizzi da seguire durante la stagione balneare, a cura dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente della Regione Marche (ARPAM) e dei Comuni balneari (paragrafo G)
- 8) Indirizzi e indicazioni rivolte ai Comuni balneari per il caricamento dei documenti sul Portale delle Acque del Ministero della Salute (paragrafo H)

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, sono attribuite al Sindaco, rispettivamente, le funzioni di igiene e sanità pubblica e la potestà di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTA l'Ordinanza n 11 del 30.04.2021 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla DGRn 419 del 12.04.2021 ha individuato per la stagione balneare 2021 01 maggio – 03 ottobre - le acque adibite alla balneazione, le acque non adibite alla balneazione e i punti di campionamento all'interno del Comune di Fano per il monitoraggio di sorveglianza algale;

VISTA altresì l'Ordinanza “Gestionale”n 12 del 30.04.2021 con la quale questa Amministrazione, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 116/2008, dal D.M. 30/03/2010 e dalla n 419 del 12.04.2021 ha adottato un contegno amministrativo ispirato a criteri di cautela, prudenza e tempestività che organicamente incide in modo più efficace sulla tutela della salute pubblica disciplinando ex ante il divieto temporaneo di balneazione nei tratti di mare antistanti la costa del territorio comunale interessati da apporti potenzialmente inquinanti diretti o indiretti, all'attivazione degli SCOLMATORI DI PIENA A SERVIZIO DELLA PUBBLICA FOGNATURA con la conseguente immissione in mare e/o nel corso

d'acqua superficiale ad esso afferente, di acque reflue urbane non depurate, riducendo con ciò i necessari tempi propri delle ordinanze singolarmente considerate ed emanate;

Visto il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. TUTELA DEL TERRITORIO DI PESARO-URBINO n. 87 del 25 febbraio 2021 avente per oggetto: “R.D. 25/07/1904 n. 523 - Demanio Pubblico - Ramo Idrico. Attuazione della procedura di pronto intervento per la salvaguardia delle condotte sottomarine all’approdo, in destra idraulica del Fiume Metauro, nel territorio del Comune di Fano, mediante riapertura della barra di foce. Richiedente: ENI S.p.A. Divisione Exploration & Production Distretto Centro Settentrionale. Autorizzazione Rep. n° 2653/me” attraverso il quale ENI SPA viene autorizzata ad eseguire interventi indifferibili e urgenti ai fini della tutela della pubblica incolumità, finalizzati all’attuazione della procedura di pronto intervento per la salvaguardia delle condotte sottomarine all’approdo in destra idraulica del Fiume Metauro, nel territorio del Comune di Fano, mediante riapertura della barra di foce nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

VISTA la Determinazione n. 366 del 16/04/2021 “SCREENING DI INCIDENZA SPECIFICO positivo relativo ai lavori di riapertura della barra di foce a salvaguardia delle condotte di trasporto idrocarburi e dei manufatti di protezione realizzati nell’area golenale in sponda destra del FIUME METAURO, nel COMUNE DI FANO, all’interno della ZSC e della ZPS IT5310022 - FIUME METAURO da Piano di Zucca alla foce. D.P.R. 357/1997; D.G.R. 1471/2008; D.G.R. N. 1661/2020 - CL. 009-9 FASCICOLO N. 43/2021” con la quale viene di conseguenza accolta, l’istanza della Ditta ENI Spa - Distretto Centro Settentrionale riguardante i lavori di riapertura della barra di foce a salvaguardia delle condotte di trasporto idrocarburi e dei manufatti di protezione realizzati nell’area golenale in sponda destra del Fiume Metauro, nel Comune di Fano, all’interno della ZSC e della ZPS IT5310022 - Fiume Metauro da Piano di Zucca alla foce;

Visto il DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE n. 205 del 07 aprile 2021 attraverso il quale, ai soli fini di cui alla Legge Regionale n. 11 del 03/06/2003 vengono autorizzati lavori urgenti finalizzati all’attuazione della procedura di pronto intervento per la salvaguardia delle condotte sottomarine all’approdo, in destra idraulica del Fiume Metauro, nel territorio del Comune di Fano (PU), mediante riapertura della barra di foce;

DATO ATTO che, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche, n 419 del 12.04.2021, nonché dell’ordinanza n. 11 del 30.04.2021, le acque interessate dai lavori sono adibite alla balneazione dallo scorso 01 maggio e, pur tuttavia è volontà di Questa Amministrazione non interrompere i lavori ritenuti “*indifferibili e urgenti ai fini della tutela della pubblica incolumità*”, finalizzati all’attuazione della procedura di pronto intervento per la salvaguardia delle condotte sottomarine all’approdo in destra idraulica del Fiume Metauro, mediante riapertura della barra di foce;

CONSIDERATO che la movimentazione dei materiali della barra di foce, per effetto delle condizioni meteo marine, oltre ad essere causa di una possibile intorbidimento dell’acqua stessa può determinare la immissione a mare di acqua dolce e/o salmastra sino a quel momento stagnante, nelle acque di balneazione limitrofe alla foce del fiume stesso identificate con i codici IT011041013030 180 M NORD ASSE FIUME METAURO e IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO determinando verosimilmente, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione e/o sulla salute dei bagnanti;

RITENUTO necessario per i motivi di cui sopra adottare un provvedimento cautelativo che salvaguardi la salute dei fruitori del tratto marino costiero interessato da detti lavori e ricadente nelle acque di balneazione identificate con il codice IT011041013030 180 M NORD ASSE FIUME METAURO e IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO;

RAVVISATA la necessità di definire le modalità attraverso le quali rendere esecutivo il divieto temporaneo di balneazione nonché la cessazione dello stesso con conseguente ripristino delle condizioni di balneabilità riferita alle acque di balneazione sopra citate;

DATO ATTO che Il Servizio Acque dell’ARPAM di Pesaro, interessato sulla questione, si è dichiarato disponibile a verificare anche a richiesta di questo Comune l’idoneità della precitata acqua di

balneazione;

VISTO il T.U. delle leggi sanitarie n. 1265 del 27/07/34;

VISTO l'art. 32 della L. 833 del 23/12/78;

VISTA Legge n° 241/1990;

VISTO il D.L.vo 267/2000

VISTO lo Statuto Comunale;

RICHIAMATE le disposizioni che conferiscono al Sindaco la qualifica di "Autorità sanitaria locale";

RICHIAMATO in modo correlato il comma n.4 dell'art.50 del D.Lgs.n.267/2000;

RILEVATO in tale contesto che il bene giuridico oggetto di tutela della presente ordinanza è la salute pubblica in un ottica di prevenzione di pericoli sottesi;

CONSIDERATO che obiettivo primario del presente atto è quello di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, disponendo ordini finalizzati alla tutela igienico – sanitaria ed alla sicurezza dei bagnanti;

ORDINA

in via cautelativa, con decorrenza dal 06.05.2021, IL DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE

Nelle acque di balneazione identificate con il codice IT011041013030 180 M NORD ASSE FIUME METAURO e IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO;

contrassegnato dalle seguenti coordinate latitudine-longitudine decimali alla quarta cifra, proiezione WGS84 :

Area Balneazione	Denominazione Acqua Balneazione	Punto inizio	Punto fine
IT011041013030	180 M NORD ASSE FIUME METAURO	43.8323 ; 13.0512	43.8302 ; 13.0538
IT011041013031	LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO	43.8286 ; 13.0571	43.8225 ; 13.0659

Planimetria allegata

DISPONE

1. La delimitazione temporanea e urgente delle zone sopra descritta con l'apposizione **da parte dell'U.O.C. Viabilità e traffico segnaletica comunale** di appositi cartelli riportanti la scritta: "**DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE**";

2. che il Comando Polizia Municipale di Fano, La Capitaneria di Porto di Fano e Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR n. 3 vigilino sul rispetto della presente ordinanza;

3. che la cessazione del medesimo divieto di balneazione nelle acque identificate con i codici IT011041013030 180 M NORD ASSE FIUME METAURO e IT011041013031 LIMITE SUD FOCE FIUME METAURO;" sarà operativa all'atto di specifico provvedimento di revoca, conseguente a campionamenti supplementari - eseguiti da ARPAM presso la medesima acqua, con esiti conformi alla vigente normativa;

Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I –Risorse Umane e

Tecnologiche, U.O.C. Ambiente Via Piazzale della Stazione 7 Fano -ufficio competente per il procedimento amministrativo in questione-, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni e negli orari di ricevimento: MERCOLEDI' e VENERDI' 08,30 – 13,30 MARTEDI' 15,30 – 17,30

Di rappresentare che il presente provvedimento potrà essere impugnato al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dello stesso stesso (art. 29 D.Lgs 104/2010), ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dal medesimo termine (art. 9, comma 2° del D.P.R. 1199/1971).

Il presente provvedimento sarà pubblicato presso l'Albo Pretorio on-line;

La seguente ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a Ministero della Sanità, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Regione Marche, ARPAM, ASUR 3, Capitaneria di Porto di Fano, Polizia Municipale di Fano, Carabinieri Fano, Polizia di Stato, Ufficio Segnaletica, Ufficio informazioni del Comune di Fano.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di legge.

Sindaco
Massimo Seri